

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
(Provincia di PALERMO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

• Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2013

INDICE

- ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 2 - LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI**
- ART. 3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO D.E.C.O.**
- ART. 4 - SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE**
- ART. 5 - UTILIZZO DEL MARCHIO D.E.C.O.**
- ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 7 - LE INIZIATIVE COMUNALI**
- ART. 8 - LE TUTELE E LE GARANZIE**
- ART. 9 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO**
- ART. 10 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE**
- ART. 11 - RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI**
- ART. 12 - NORME FINALI**

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni e del vigente Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e tutelando anche ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, privi di denominazione che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

1/bis. Ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Piana degli Albanesi intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, agro-alimentari, e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale e generatori di identità culturale e territoriale.

Verificato che numerose sentenze della Corte europea di Giustizia (tra cui la cosiddetta Exportur del 10 novembre 1992 sul torrone di Alicante e quella del 7 novembre 2000 sulla birra Warsteiner nella quale si chiarisce che l'applicazione del Regolamento CE 2081 del 1992 va limitata ai casi nei quali esiste un nesso diretto fra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto da un lato, e la sua origine geografica specifica dall'altro) non impediscono la formulazione di strumenti come quello della Denominazione Comunale.

Stabilisce quindi, come strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini, la Denominazione Comunale, DE.CO., che in nessun modo contraddice i dettami previsti dal Regolamento europeo 510 del 2006, volto ad attribuire valore qualitativo all'origine di prodotto o materia prima esclusivamente a procedure di riconoscimento previste nel Regolamento citato.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale di Origine" (DE.CO.) è il territorio del Comune di Piana degli Albanesi;

b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art. 4 per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

d) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

e) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti della compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di

sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari,

f) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto.

Art. 2 - LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI

1. Presso la struttura comunale di cui al successivo art. 4 vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Con i poteri propri di autorganizzazione, l'ufficio competente determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l'istruttoria, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta comunale con la quale viene approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni per l'anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.

Art. 3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari locali segnalati e denominati.

Art. 4 - SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.

2. L'iscrizione nel registro DE.CO. riguarda prodotti che abbiano significativo collegamento con la storia e la cultura del territorio di Piana degli Albanesi, ciascuno corredato da apposito disciplinare di produzione.

3. L'iscrizione nel registro DE.CO. avviene a seguito della presentazione di autocertificazione attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione.

4. L'iscrizione nel registro DE.CO. avviene una volta che una commissione nominata dalla Giunta comunale, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata e presieduta dal sindaco o da suo delegato, abbia valutato la congruità con quanto espresso nell'autocertificazione e verifiche casuali presso i produttori. Le verifiche casuali potranno avvenire con periodicità da stabilire. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.

5. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

- a) Il numero progressivo di iscrizione;
- b) La data di iscrizione;
- c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

d) La denominazione tipica del prodotto.

6. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 5 - UTILIZZO DEL MARCHIO D.E.C.O.

1. Il Comune di Piana degli Albanesi, proprietario del marchio D.E.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro D.E.C.O., può presentare istanza all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio D.E.C.O. A tal fine il competente ufficio comunale predisponde apposito modello di domanda che dovrà prevedere:

- a) L'identificazione del soggetto richiedente;
- b) L'attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l'utilizzo e la riproduzione del marchio;
- c) L'impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell'atto di concessione;
- d) L'impegno a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente regolamento;
- e) La dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l'attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico sanitario.

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione può essere ritirata dall'interessato previo pagamento della tariffa di rilascio determinata con deliberazione della Giunta comunale.

4. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:

- a) L'intestazione "Comune di Piana degli Albanesi";
- b) L'identificazione del concessionario completa di codice fiscale;
- c) L'attività svolta dal concessionario;
- d) Il prodotto o i prodotti iscritti nel registro D.E.C.O. per i quali viene rilasciata la concessione per l'utilizzo del marchio;
- e) L'avvertenza che il marchio D.E.C.O. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione comunale;
- f) La data di rilascio;
- g) La firma del responsabile del servizio comunale che rilascia la concessione.

5. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

6. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O.

7. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso ed autorizzate.

Art. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del servizio diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con determinazione motivata del responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.

2. La revoca della concessione non dà diritto alla ripetizione di quanto pagato per il rilascio della stessa.

3. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il responsabile del servizio competente si avvale della Polizia Municipale.

Art. 7 - LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

4. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 9 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, Il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento D.C.O.

Art. 11 - RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del presente regolamento.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.